

SENTENZA n°: 10901/2010  
 REPERTORIO n°: 8711/2010



REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata per la proprietà industriale  
 ed intellettuale

nella seguente composizione:

dott.ssa Marina Tavassi pres.  
 dott.ssa Paola Gandolfi giud.  
 dott. Claudio Marangoni giud. rel.

ha emesso la seguente

AVV. UBERTAZZI  
 TRIBUNALE DI MILANO  
 IL CANCELLIERE  
 28 SET. 2010  
 RICHIESTA N. 1418  
 COPIA CONFORME  
 CON-SENZA URGENZA  
 APPLICATE MARCHE PER DIRITTI  
 Euro 18.10,00

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al n. 38098 del ruolo  
 generale per gli affari contenziosi dell'anno 2006  
 vertente

**TRA**

SCF - SOCIETA' CONSORTILE FONOGRAFICI p.a., in  
 persona del legale rapp.te *pro tempore*;  
 elett. dom.ta in Milano, corso di Porta Ticinese  
 60, presso lo studio del procuratore avv. Luigi  
 Carlo UBERTAZZI che la rappresenta e difende  
 unitamente agli avv.ti Marco PESENTI e Mara  
 BERETTA;

TRIBUNALE DI MILANO  
 IL CANCELLIERE  
 28 SET. 2010

- attrice -

E

[REDACTED]

elett. dom.to in Milano, via L. Manara 15, presso lo studio dell'avv. Silvia Belloni, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio TIGANI SAVA, Luca BONTEMPI e Valentina VACCARO;

- convenuto -

**OGGETTO:** diritto d'autore.

**CONCLUSIONI**

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.3.2010 i procuratori delle parti così concludevano:

per l'attrice: " I - Nel merito:

0. rimettere ove occorra gli atti alla Corte di giustizia ex art. 234 del Trattato Ce per la pronuncia sulle seguenti questioni pregiudiziali:

1) se la nozione di "comunicazione al pubblico" ex art. 8.2 della direttiva del Consiglio 19.11.1992, 100/92/Ce, abbracci anche le attività di uno studio professionale che (i) riceva via etere un segnale radiofonico contenente musica registrata e lo diffonda nei locali dello studio; oppure (ii) utilizzi un supporto di suono ed un relativo

lettore per diffondere la relativa musica registrata nei locali dello studio

2) se la risposta al quesito 1) debba essere diversa secondo che lo studio professionale percepisca o invece non riceva un compenso separato specificamente relativo alle utilità/piacevolezze che alla paziente possono derivare dall'ascolto della musica nello studio nei tempi di attesa o di cura

3) se la nozione di "messa a disposizione del pubblico" ex art. 3.2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22.5.2001, 29/01/Ce, abbracci anche (i) le attività di uno studio professionale indicate dal quesito 1) o quantomeno (ii) le attività dello studio che riceva via internet un programma radio o TV diffuso in modalità streaming e contenente musica registrata e lo diffonda nei locali dello studio

4) se la risposta al quesito 3) debba essere diversa secondo che lo studio professionale percepisca o invece non riceva un compenso separato specificamente relativo alle utilità/piacevolezze che alla paziente possono derivare dall'ascolto della musica nello studio nei tempi di attesa o di cura;

1. dichiarare che l'utilizzo della musica da parte del convenuto costituisce comunicazione al pubblico soggetta a compenso a favore del produttore fonografico ex art. 73 o in subordine ex art. 73bis l.a.;

2. stabilire i criteri per la determinazione giudiziale del compenso ora detto;

3. condannare il convenuto al pagamento del compenso ora detto per ogni utilizzazione da lui compiuta nei dieci anni anteriori alla notifica di questa citazione, nella misura che sarà determinata in separato giudizio occorrendo anche in via equitativa;

4. rigettare ogni domanda del convenuto

II - In via istruttoria:

A. occorrendo e senza inversione dell'onere della prova ammettere i seguenti capitoli di prova per interpellato e testi:

1) vero che il 20.2.2006 alle ore 15.00 il convenuto diffondeva all'interno dello studio musica trasmessa via radio dalla filodiffusione ed in particolare anche la canzone No worries di Simon Webbe

2) vero che il 23.2.2006 alle ore 14.45 il convenuto diffondeva all'interno dello studio

musica trasmessa via radio dalla filodiffusione ed in particolare anche la canzone Io vagabondo dei Nomadi

3) vero che il convenuto diffonde usualmente all'interno dello studio musica trasmessa via radio

Si indicano come testi:

sui capitoli 1) e 2): i signori [REDACTED]

e [REDACTED] c/o Agenzia [REDACTED]

[REDACTED].

B. ordinare al convenuto ex art. 156bis.1 l.a. (così come introdotto dall'art. 3 del dlgs 140/2006) di fornire ogni informazione sulla diffusione di musica da parte del convenuto nel proprio studio negli ultimi 10 anni anteriori alla citazione.

III- In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfetario spese ex art. 14 TP, IVA e CIP 2%."

per il convenuto: "In via pregiudiziale e preliminare:

A) rigettare le domande pregiudiziali formulate dall'attrice;

B) accertare l'illegittima sostituzione processuale effettuata da SCF, in persona del legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto,

dichiarare la carenza di legitimatio ad causam della medesima attrice;

C) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del convenuto dott. Roberto Callioni;

D) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in quanto indeterminato ed indeterminabile nel petitum.

Nel merito:


E) rigettare tutte le domande dell'attrice perché infondate nei fatti ed inammissibili in diritto;

F) accertare e dichiarare che la normativa di cui agli artt. 73 e 73 bis L.A. non è applicabile alla fattispecie e, per l'effetto, dichiarare inammissibili e/o improcedibili le domande di parte attrice e comunque rigettarle, perché infondate in fatto ed inammissibili in diritto;

G) in via subordinata, condizionatamente all'accoglimento della domanda di parte attrice, salvo gravame, dichiarare prescritto il diritto di SCF p.a.

In via riconvenzionale:

H) condannare la SCF, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire al dott.

 il danno ex art. 96 c.p.c. nella

misura pari ad € 25.000,00, ovvero quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa.

In via istruttoria:

I. respingere tutte le istanze istruttorie di controparte in quanto inammissibili, inconferenti e comunque irrilevanti; nell'ipotesi denegata in cui venisse accolta la prova testimoniale ex adverso articolata, ammettersi prova contraria sui capitoli ritenuti rilevanti;

II. ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli, preceduti da "vero che":

- 1) nello studio del dott. [redacted] i pazienti vengono ricevuti previo appuntamento con orari scadenzati e definiti;
- 2) nello studio del dott. [redacted] i pazienti non fruiscono a scopo di lucro di musica;
- 3) nello studio del dott. [redacted] non è collegata nessuna apparecchiatura fungibile alla filodiffusione di musica.

Si indica, anche per la prova contraria, come testimone la sig.ra [redacted] residente in Bergamo, [redacted], [redacted].

Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e documenti nuovi non autorizzati dal Tribunale nei termini di legge.

Con vittoria di spese, competenze e onorari."

**FATTO E DIRITTO**

L'attrice SCF, che gestisce i diritti spettanti ai produttori fonografici, ha chiesto che venga accertata la debenza da parte del convenuto, medico odontoiatra, delle somme corrispondenti al diritto al compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro (art. 73 L.A.) - o comunque anche senza scopo di lucro (art. 73 bis L.A.) - di fonogrammi oggetto di comunicazione al pubblico nell'ambito dello studio dentistico ove il convenuto esercita la sua attività professionale.

Il [REDACTED] si è opposto alle domande di parte attrice, rilevando in primo luogo che SCF non è rappresentativa dell'intera categoria dei produttori fonografici e che comunque sarebbe priva del diritto di sostituirsi processualmente ai produttori fonografici nell'esercizio dei loro diritti.

Nel merito ha eccepito che il compenso per l'ascolto delle radiodiffusioni è a carico dell'emittente radiofonica o televisiva (artt. 51 e



73 L.A.), sicchè nulla dovrebbe il convenuto in quanto ad esso è stata contestata l'utilizzazione di un apparecchio radiofonico.

Inapplicabili al caso di specie risulterebbero altresì gli artt. 73 e 73 bis L.A., posto che uno studio professionale non può essere considerato pubblico esercizio né in esso può realizzarsi alcun tipo di pubblica utilizzazione dei fonogrammi, trattandosi in effetti di un luogo privato non destinato alla frequentazione di una molteplicità di soggetti e dunque non idoneo ad integrare il presupposto della presenza di un pubblico anonimo ed indeterminato che si riunisce al fine della fruizione dell'opera dell'ingegno, nel caso di specie l'utilizzazione secondaria del fonogramma.

Ha contestato infine in ogni casi l'applicabilità dell'art. 73 L.A. - in quanto l'attività dello studio non ricomprende tra i suoi componenti tipici la diffusione di musica - e comunque la mancanza di parametri normativi circa la fissazione dell'equo compenso previsto dagli artt. 73 e 7 bis L.A., eccedendo infine la prescrizione quinquennale dei diritti vantati dall'attrice ove positivamente riconosciuti.

Ritiene il Collegio in via preliminare - uniformandosi a precedenti decisioni di questo Tribunale sul punto (v. Tribunale di Milano del 18.3.2010) - che deve essere dato atto che l'attività della Società Consortile Fonografici (ora S.C.F. Consorzio Fonografici) ha ad oggetto la gestione collettiva, in Italia e all'estero, dei diritti connessi al diritto d'autore di titolarità dei produttori fonografici che ad essa conferiscono apposito mandato (tutte le imprese associate a F.I.M.I., P.M.I. - produttori musicali indipendenti - e numerose altre case discografiche non associate).

SCF svolge, tra l'altro, la propria attività anche nell'interesse degli artisti italiani e stranieri associati all'Istituto Mutualistico Artisti Interpreti ed Esecutori, avendo stipulato un accordo con tale istituto per la distribuzione in favore degli artisti di una quota dei proventi raccolti da SCF.

In veste di mandataria di tutti tali soggetti, SCF ha facoltà di agire in giudizio per la riscossione dei compensi che spettano ai propri mandanti, produttori fonografici ed artisti, in relazione all'utilizzazione dei fonogrammi, tra cui il

diritto al compenso di cui all'art. 73 l. aut. per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi ed il diritto all'equo compenso di cui all'art. 73 bis l. aut. per l'utilizzo, senza scopo di lucro, dei fonogrammi nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi pubblica utilizzazione degli stessi.

La legittimazione all'esercizio del diritto a remunerazione (o all'equo compenso) è attribuita ai soli produttori di fonogrammi (ultima previsione del primo comma dell'art. 73 l.d.a.), i quali agiscono anche al fine di percepire il compenso spettante agli artisti interessati, che non possono chiedere direttamente agli utilizzatori secondari il versamento delle somme loro spettanti.

La SCF è, quindi, legittimata, in forza del mandato ricevuto dai produttori fonografici ed ai sensi degli artt. 1703 e 1708 c.c., ad agire nel presente giudizio per il pagamento del compenso ritenuto dovuto in relazione alla diffusione di opere musicali nell'ambito dell'attività professionale del convenuto.

Il diritto del produttore fonografico, infatti, si articola sia come *ius excludendi alios* da ogni forma di sfruttamento del fonogramma, che rimane controllabile e negoziabile dal produttore, sia

come strumento di tutela dell'interesse del produttore medesimo a percepire almeno un compenso a fronte delle utilizzazioni del fonogramma non controllabili efficacemente, nonostante il diritto esclusivo.

La domanda di SCF si fonda sull'autorizzazione dai propri mandanti, che rappresentano una percentuale pari ad oltre il 95% delle case discografiche in Italia, alla gestione del diritto al compenso per l'uso dei fonogrammi negli esercizi pubblici ed in occasione di ogni altra utilizzazione degli stessi, che questa avvenga a scopo di lucro ex art. 73 l. aut. o non a scopo di lucro ex art. 73 bis l. aut.. L'art. 2 dello statuto della società attrice specifica anche che SCF è legittimata ad assumere tutte le iniziative, anche in sede giudiziale, necessarie ed opportune per la tutela degli interessi collettivi dei Produttori Fonografici anche in relazione alla contraffazione ed illecita utilizzazione dei diritti gestiti dalla società.

Tale legittimazione è stata espressamente riconosciuta da diverse pronunce giudiziali (Tribunale di Treviso 7.12.04; Tribunale di Roma 7.09.06).

L'attrice non agisce dunque come sostituto processuale, ma come mandataria della quasi totalità dei fonografici, non pretendendo di azionare i diritti di quelli che ad essa non abbiano conferito espresso incarico, diritti che quindi non formano oggetto della presente causa.

Quanto al merito della controversia, appare opportuno premettere, in via generale, che la trasmissione di musica radiodiffusa da parte dei pubblici esercizi o comunque nelle varie forme di comunicazione al pubblico configura un atto di sfruttamento economico ulteriore rispetto a quello originario dell'emittente radiotelevisiva per il quale occorre una distinta autorizzazione, dovendosi inquadrare anch'essa nell'ambito delle c.d. utilizzazioni secondarie di fonogrammi, disciplinate dagli artt. 73 e 73 bis L.A.

Dall'esame combinato delle norme citate si deduce che è sempre dovuto il compenso ai produttori fonografici laddove ricorra un uso del fonogramma con le modalità descritte all'art. 73 L.A., differenziandosi il compenso a seconda che l'utilizzo avvenga a scopo di lucro o meno.

La Corte di Giustizia CE (sent. 7 dicembre 2006, causa C-306/05) ha precisato che anche la semplice

installazione di apparecchi radiotelevisivi è in grado di rendere tecnicamente possibile l'accesso del pubblico alle opere radiodiffuse e che gli autori di tali opere hanno diritto ad un adeguato compenso in forza dell'utilizzo delle opere in occasione della comunicazione al pubblico.


Deve dunque escludersi la fondatezza dell'eccezione di parte convenuta che ha dedotto il già avvenuto pagamento di tali compensi da parte dell'emittente radiofonica, posto che la diffusione al pubblico di trasmissioni radiofoniche da parte di soggetti diversi dalle emittenti stesse configura un'utilizzazione ulteriore ed autonoma dei fonogrammi in esse contenuti che esula dal mero ascolto privato dell'apparecchio radiofonico stesso.

Tale diffusione avviene, infatti, per intrattenere un pubblico più ampio e dunque la comunicazione della trasmissione stessa in ambienti ove si trovano altre persone non integra più la semplice ricezione della trasmissione stessa, ma un atto ulteriore ed indipendente col quale l'opera trasmessa viene comunicata ad un nuovo pubblico da un soggetto diverso da quello che ha dato luogo all'originaria trasmissione radiofonica.

In punto di fatto le risultanze della prova testimoniale raccolta in corso di causa hanno confermato che nella sala d'aspetto dello studio del convenuto era diffusa della musica proveniente da un apparecchio radiofonico.

Se la presenza dell'apparecchio stesso appare confermata sia dallo stesso convenuto nel suo interrogatorio formale che dalla teste [REDACTED] assistente di studio del [REDACTED] deve altresì rilevarsi che i testi di parte attrice hanno confermato senza incertezza alcuna che la musica era chiaramente percepibile nella sala d'aspetto dello studio, sicchè non può negarsi che - in entrambe le occasioni in cui i testi di parte attrice si sono recati presso lo studio dentistico - vi sia stata una diffusione dei programmi trasmessi anche a vantaggio di coloro che si trovavano in attesa di essere ricevuti dall'attore.


In effetti il punto centrale sul quale parte convenuta fonda l'effettiva sostanza dei propri argomenti difensivi appare essere la pretesa inapplicabilità degli artt. 73 e 73 bis L.A. alla diffusione di fonogrammi eseguita all'interno di uno studio professionale, in quanto luogo privato cui accedono solo persone che abbiano



preventivamente fissato un appuntamento - circostanza che escluderebbe anche la contemporanea presenza di più persone in attesa - e perciò non integrante le caratteristiche di un luogo in cui si trovi riunita una pluralità di soggetti indeterminati.

A parere del Collegio - che non reputa rilevante la questione interpretativa che parte attrice ha chiesto di sollevare dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, tenuto conto degli stessi orientamenti già manifestati dalla stessa Corte - deve ritenersi che la natura del luogo ove i fonogrammi sono diffusi non sia elemento in sé rilevante ai fini della soluzione della presente controversia.

Come già affermato dalla Corte di Giustizia (v. sentenza C-306/05), invero, *"dalla formulazione che dal senso dell'art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29 e dell'art. 8 del trattato dell'Ompi sul diritto d'autore, che richiedono entrambi un'autorizzazione dell'autore non per le trasmissioni in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ma per gli atti di comunicazione con i quali l'opera viene resa accessibile al pubblico, risulta che il carattere privato o pubblico del*





luogo in cui avviene la comunicazione è senza incidenza" (v. punto 50 della sentenza cit.).

Analogamente per ciò che riguarda i diritti del produttore fonografico per le utilizzazioni secondarie la formulazione di "chiusura" della norma di cui all'art. 73 L.A. - che ne ricollega la debenza anche "in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi" - conduce a ritenere che in realtà sia la diffusione dei fonogrammi al pubblico a costituire l'elemento discriminante rispetto all'insorgenza o meno di tale diritto al compenso.

A tale proposito va rilevato che la stessa Corte di Giustizia in più occasioni ha chiarito che, nell'ambito della nozione di comunicazione al pubblico, il termine "pubblico" riguarda un numero indeterminato di telespettatori o ascoltatori potenziali (v. oltre alla citata sentenza nella causa C-306/05, le sentenze 2 giugno 2005, causa C-89/04, Mediakabel, nonché 14 luglio 2005, causa C-192/04, Lagardère Active Broadcast), e che tale accezione essa debba ritenersi integrata - secondo il Collegio - anche nel caso di specie.

Invero, se è irrilevante la circostanza che l'ascolto avvenga nella contemporanea presenza

UN  
nello stesso luogo di un numero indeterminato di persone o invece da persone che via via si succedano nello stesso luogo, deve convenirsi che la clientela di uno studio dentistico integra un ambito di persone idoneo ad integrare la menzionata nozione di "pubblico", laddove si consideri che essa appare potenzialmente indeterminata sia nel numero che nella sua composizione.

La circostanza che l'accesso della clientela sia preventivamente soggetto alla fissazione di un appuntamento appare una mera modalità organizzativa destinata a regolare l'afflusso senza onerare la clientela stessa di lunghe attese, ma non risulta tale da limitare od impedire in qualche modo che chiunque chieda la fissazione di un appuntamento sia poi accolto nello studio.

L'indeterminatezza del pubblico che potenzialmente può accedere allo studio deve dunque ritenersi integrata nel caso di specie, né risulta che l'accesso alle prestazioni specialistiche rese dall'attore sia soggetto a determinati presupposti che ne potrebbero in ipotesi delimitare la cerchia dei possibili clienti come dimostra il fatto che i testi di parte attrice che si sono recati presso lo studio del [REDACTED] per gli accertamenti

richiesti da SCF hanno potuto fissare liberamente un appuntamento senza alcuna preventiva limitazione.

Ciò posto quanto alla fondatezza del diritto al compenso vantato dall'attrice, ritiene il Collegio che esso vada più appropriatamente ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 73 bis L.A.

Seppure vi sia una tendenza ad applicare la diffusione di musica nell'ambito di interventi e cure specialistiche al fine di predisporre favorevolmente il paziente alle stesse, tuttavia nel caso di specie - ove l'accertamento della diffusione dei fonogrammi appare allo stato degli atti limitato ad ambienti di mera attesa e senza alcuna preventiva selezione dei suoi contenuti musicali, cioè al di fuori di una specifica e mirata finalizzazione del sottofondo ambientale a determinare condizioni di benessere per il paziente in maniera tale che ciò abbia un'influenza specifica sull'attività terapeutica - la fruizione dei brani musicali in questione non può essere considerata come una prestazione di servizi supplementare che contribuisca in maniera effettiva ed apprezzabile al conseguimento di un certo utile, sia esso supplementare rispetto alle prestazioni

specialistiche o semplicemente integrabile nelle stesse.

In effetti la possibilità di ascolto di musica da parte del cliente non pare essere elemento in alcun modo incidente sulla scelta dello stesso di ricorrere alle cure di un determinato specialista e dunque il suo utilizzo non può ricondursi al fine di conseguire - direttamente od indirettamente - un apprezzabile lucro in favore del professionista.


Quanto alla determinazione della misura del compenso dovuto ai sensi dell'art. 73 bis L.A., va in primo luogo respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, che - a fronte della domanda di pagamento dei compensi dovuti nei dieci anni anteriori all'instaurazione della causa avanzata dall'attrice - ha affermato l'applicabilità nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2947 c.c., vertendosi in tema di illecito aquiliano.

Trattasi invece di obbligazione alla corresponsione dell'equo compenso conseguente ad utilizzazione secondaria dei fonogrammi derivante dalla legge, di cui parte attrice ha lamentato l'inadempimento chiedendo la condanna al pagamento del medesimo ed

a cui corrisponde l'applicabilità dell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.

Quanto alla determinazione della misura dell'equo compenso, va rilevato che parte attrice ne ha rinviato la determinazione in un separato giudizio chiedendo tuttavia nel contempo che il Tribunale - chiamato alla determinazione del medesimo anche in assenza di norme regolamentari specifiche e di accordi generali con la categoria interessata - fissi i criteri in base ai quali procedere a tali valutazioni.

Ritenuto che la mancata adozione degli specifici strumenti cui il secondo comma dell'art. 73 bis L.A. aveva rimandato la determinazione dell'equo compenso non possa comportare il mero rigetto della domanda di pagamento avanzata dall'attrice ma obblighi il Tribunale a provvedere ad una quantificazione di tale compenso, sia pure in termini equitativi, può ritenersi utilizzabile a tal fine - quale criterio generale attinente alle modalità di liquidazione dell'equo compenso - la considerazione delle dimensioni dello studio professionale, criterio che andrebbe temperato con i giorni di effettiva apertura alla clientela dello studio - laddove, come pare ricavarsi nel



caso di specie, lo studio sia operativo solo in alcuni giorni della settimana - ed operando una diminuzione dell'importo dovuto rispetto ad utilizzazioni riconducibili all'art. 73 L.A. e cioè caratterizzate dallo scopo di lucro, elemento che certamente differenzia le due fattispecie anche sul piano dell'ammontare del compenso reclamabile dal soggetto mandatario dei produttori fonografici.

Stima equo il Collegio - tenuto conto dei diversi orientamenti presenti nella giurisprudenza sulla medesima questione, anche di questo stesso Tribunale - provvedere alla integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

1) in parziale accoglimento delle domande avanzate da SCF - SOCIETA' CONSORTILE FONOGRAFICI p.a. nei confronti di [REDACTED] con atto di citazione notificato in data 14.6.2006, accertato che la diffusione di musica nei locali dello studio professionale del convenuto costituisce comunicazione al pubblico e dunque utilizzazione secondaria dei fonogrammi dei produttori fonografici mandanti della società attrice ai sensi

dell'art. 73 bis L.A., condanna il convenuto alla corresponsione in favore di parte attrice dell'equo compenso dovuto con decorrenza a partire dai dieci anni anteriori alla notificazione dell'atto di citazione, equo compenso da liquidarsi in separato giudizio sulla base dei criteri indicati in motivazione;

2) rigetta le altre domande ed eccezioni sollevate dalle parti;

3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24 giugno 2010.

Il Giudice est.

Il Presidente

IL CANCELLIERE C2  
Dott. CARMELO GAROFALO

TRIBUNALE DI MILANO  
DEPOSITATO OGGI  
25 SET. 2010  
IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE C2  
Dott. CARMELO GAROFALO



FATTO AVVISO  
TELEMATICO  
IL 25/9/2010  
DA GAROFALO